



COMUNE DI PULA

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Proposta DELG1-118-2019 del 03/06/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 99
Adottata nella seduta del 05/06/2019

OGGETTO: Variazione delle dotazioni di cassa anno 2019 del bilancio di previsione 2019/2021.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 05 (cinque) del mese di giugno alle ore 10:00

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE

La Sindaca **Carla Medau** assume la Presidenza

con l'assistenza del Segretario Comunale *Dottoressa Maria Lucia Chessa*

ASSESSORI		P	A
COLLU	ILARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FARNETI	EMANUELE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIRISINU	OMBRETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USAI	FILIPPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZUCCA	MASSIMILIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria ;

Visto il comma 2 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”

Visto il comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*
 - d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.”*

Visto il comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;*
 - b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;*
 - c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
 - d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;*
 - e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;*
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati a contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.”*

Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 05/06/2019

Visto il comma 3 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.”*

Visto il comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;*
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.”*

Visto l'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.”

Richiamate le deliberazioni:

- n. 12 del 30 aprile 2019, del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
- n. 13 del 30 aprile 2019, del Consiglio Comunale esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il periodo 2019/2021;

Vista la necessità di apportare delle variazioni alle dotazioni di cassa relative al bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019;

Dato atto che la presente variazione di cassa non determina un fondo di cassa negativo;

Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

.....

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

.....

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

.....”

Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 05/06/2019

Visto l'art.162, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Visto l'art.162, comma 6, primo periodo del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.”

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15 febbraio 2016, ed in particolare:

□ l'art.17 comma 3, a mente del quale:

“Le variazioni di Bilancio sono adottate dal Consiglio Comunale, con esclusione di quelle previste dall'art. 175 comma 5 bis TUEL, relative ad atti non aventi natura discrezionale, ma meramente applicative delle decisioni del Consiglio Comunale, che sono di competenza della Giunta Comunale, e di quelle di cui all'art. 175 comma 5 quater del TUEL, che sono di competenza dei Responsabili”;

□ l'art. 20 commi 5 e 6 che qui si intendono integralmente richiamati

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, **le variazioni di cassa 2019 del bilancio di previsione 2019/2021** di cui agli allegati prospetti (compreso quelli di cui all'allegato n. 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che la presente variazione di cassa non determina un fondo di cassa negativo;
- 3) di dare atto che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell'art. 162 del TUEL, esplicitati in premessa;
- 4) di trasmettere copia della presente al Tesoriere in ossequio al comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- 5) di trasmettere copia della presente all'Organo di revisione dando atto che sulla presente non è prevista l'espressione del parere come stabilito dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- 6) di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio Segreteria, all'Ufficio Ragioneria e a tutti gli altri Uffici interessati dalla presente variazione di cassa;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 05/06/2019

- 7) di dare atto che la proposta di deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che si allegano all'originale.
- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

**Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili**

Pula, 04/06/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili**

Pula, 04/06/2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

- 9) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, **le variazioni di cassa 2019 del bilancio di previsione 2019/2021** di cui agli allegati prospetti (compreso quelli di cui all'allegato n. 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 10) di dare atto che la presente variazione di cassa non determina un fondo di cassa negativo;
- 11) di dare atto che risultano rispettati i principi di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, dell'art. 162 del TUEL, esplicitati in premessa;
- 12) di trasmettere copia della presente al Tesoriere in ossequio al comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- 13) di trasmettere copia della presente all'Organo di revisione dando atto che sulla presente non è prevista l'espressione del parere come stabilito dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- 14) di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio Segreteria, all'Ufficio Ragioneria e a tutti gli altri Uffici interessati dalla presente variazione di cassa;
- 15) di dare atto che la proposta di deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che si allegano all'originale.
- 16) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 10/06/2019

Il Segretario Comunale

F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pula 10/06/2019

L'Istruttore Amm.vo Delegato

Firmato Giuseppina La Corte

Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 05/06/2019